



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DEL CORSO PER L'INSERIMENTO NELLA LISTA DEI DIFENSORI D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI CIVILI INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Art. 1. Il corso, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge n. 149/2001, attuata per la difesa processuale del minore in data 1° luglio 2007, è organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per il tramite della Fondazione Forense Bolognese, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

Art. 2. Al corso possono accedere gli avvocati iscritti a un Ordine degli Avvocati del distretto dell'Emilia-Romagna, fino a esaurimento dei posti e al raggiungimento del complessivo numero dei partecipanti, rispetto alla capienza della Sala "Angiola Sbaiz" per chi si iscriverà al Corso in presenza e della piattaforma *webinar*, per chi seguirà il corso in modalità "da remoto". La scelta della modalità di partecipazione, presenza ovvero on line, andrà obbligatoriamente indicata nella domanda di iscrizione e rimarrà tale durante tutta la durata del corso.

Art. 3. Il corso è organizzato in nove lezioni, ciascuna della durata di tre ore. Le lezioni avranno a oggetto il diritto minorile, con particolare riguardo al sistema giudiziario minorile, al ruolo dell'avvocato e della deontologia forense.

I docenti e i relatori sono scelti tra avvocati di provata esperienza nel diritto di famiglia, magistrati, docenti universitari e operatori dei servizi sociali.

Il programma, il calendario, l'orario delle lezioni e la domanda di partecipazione verranno pubblicati sul sito della Fondazione Forense Bolognese, nella sezione "Corsi istituzionali".

Art. 4. Il Corso si svolgerà in modalità "mista" e quindi sia presso la Sala "Angiola Sbaiz" della Fondazione Forense Bolognese sia "da remoto", su piattaforma *Gotowebinar*. Ad ogni singola lezione, verrà verificata l'effettiva presenza dei partecipanti con le seguenti modalità: per la fruizione da "remoto" tramite la registrazione dell'orario di accesso e di uscita dalla "stanza virtuale, inoltre, durante ogni singola lezione, verrà fatta una verifica dei presenti e verrà richiesto ad ogni partecipante di scrivere il proprio nominativo nella *chat* della piattaforma, oppure, in alternativa, verrà proposta una domanda, alla quale il partecipante dovrà rispondere con la medesima modalità; per la fruizione in presenza firmando il foglio presenze in entrata e in uscita dalle lezioni.

Art. 5. La frequenza al corso è obbligatoria per l'interezza del suo svolgimento. In caso di impedimento assoluto a partecipare ad un incontro (con un massimo di due incontri) sarà necessario fornire adeguata giustificazione dello stesso; la valutazione sulla fondatezza dell'impedimento sarà rimessa alla valutazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 6. Al termine delle lezioni è previsto un esame finale, mediante colloquio, che ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza, da parte dei partecipanti, delle materie trattate durante il corso.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Per la partecipazione alla prova finale orale, il cui superamento è necessario e prodromico per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio presso la giurisdizione minorile, sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine degli Avvocati di appartenenza e con gli oneri dichiarativi e contributivi con la Cassa Forense;
- b) non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.

Art. 7. L'esame finale si svolgerà innanzi a una commissione composta da tre componenti individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 8. L'inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio è riservato ai soli avvocati iscritti a un Ordine degli Avvocati del distretto dell'Emilia-Romagna.

Art. 9. L'elenco dei difensori d'ufficio verrà trasmesso, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna e presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, dal quale i magistrati potranno attingere discrezionalmente, per la nomina di un difensore d'ufficio, nei procedimenti civili di competenza funzionale giurisdizionale di quell'Ufficio.